INCENTIVO ASSUNZIONE DI DONNE LAVORATRICI – CIRCOLARE INPS N. 32/2021

scritto da Francesco Cotini | Febbraio 25, 2021

Come noto la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 16, L. 178/2020) prevede che per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021/2022 è riconosciuto un esonero contributivo nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 6.000 euro annui.

Il beneficio è concesso ai sensi del "Quadro temporaneo per le misure di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19" (c.d. *Temporary framework*), ed è altresì subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.

Con la circolare n.32/2021, in allegato, l'INPS fornisce le prime indicazioni e istruzioni in merito all'esonero in oggetto, chiarendo che una volta ricevuta l'autorizzazione della Commissione europea, fornirà, con apposito messaggio, le istruzioni per la fruizione del beneficio, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Si ricorda che possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori che assumono le seguenti categorie di lavoratrici:

-donne con almeno 50 anni d'età e disoccupate da oltre 12 mesi;

-donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6

mesi;

-donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (cfr. Decreto interministeriale n.234/2020);

-donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

L’incentivo spetta per le assunzioni (anche part-time e per i rapporti di lavoro a scopo di somministrazione) a tempo determinato, indeterminato e trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine.

Sono esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato.

Con riferimento poi alla durata del periodo agevolato, l’Istituto chiarisce che l’incentivo:

-in caso di assunzione a tempo determinato, spetta fino a 12 mesi;

-in caso di assunzione a tempo indeterminato, spetta per 18 mesi;

-in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.

L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento.

Si ricorda inoltre che il riconoscimento dell'esonero è subordinato al requisito dell'incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Per ulteriori e necessari approfondimenti, si rimanda alla lettura della circolare allegata.

All.to

Circolare32-2021 Assunzione donne

CIRCOLARE ASSONIME NUMERI 3/2021 "LA NUOVA DISCIPLINA SULLA SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI RICAPITALIZZAZIONE IN CASO DI PERDITE SIGNIFICATIVE"

scritto da Marcella Villano | Febbraio 25, 2021

Informiamo che è disponibili presso i nostri uffici la circolare Assonime numeri 3/2021 "La nuova disciplina sulla sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione in caso di perdite significative".

Questa circolare illustra **le modifiche**, introdotte dalla legge di bilancio 2021, **alla disciplina speciale sulla sospensione degli obblighi di riduzione del capitale sociale e di**

ricapitalizzazione prevista dal c.d. Decreto liquidità in caso di perdite significative del capitale sociale. La nuova formulazione dell'art. 6, stabilisce **la sospensione degli obblighi di riduzione del capitale, di ricapitalizzazione e di scioglimento per quelle perdite significative emerse nell'esercizio incorso al31 dicembre 2020**.

Lo stesso articolo **posticipa, al quinto esercizio successivo, il momento entro il quale si devono adottare le misure di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione**, nonché del momento a partire dal quale opera la causa di scioglimento

Le aziende possono richiedere copia della circolare inviando una mail a m.villano@confindustria.sa.it

---

SCARICA LA SELEZIONE COMPLETA DEGLI ARTICOLI

scritto da Fabiana Capasso | Febbraio 25, 2021

https://www.confindustria.sa.it/selezione_articoli_25_2_2021/

La malavita cerca imprenditori da asservire

alla logica mafiosa

scritto da Fabiana Capasso | Febbraio 25, 2021
Articoli_25_2_2021 1

Crisi da Covid, la camorra si fa avanti

scritto da Fabiana Capasso | Febbraio 25, 2021
Articoli_25_2_2021 2

Dal Recovery all’automotive, sindacati sul piede di guerra

scritto da Fabiana Capasso | Febbraio 25, 2021
Articoli_25_2_2021 7

Scandalo depuratori. Fanghi gettati in mare e vortice di

tangenti.

scritto da Fabiana Capasso | Febbraio 25, 2021
Articoli_25_2_2021 10

Imprese e sindacati preparano la strada al vaccino in fabbrica

scritto da Fabiana Capasso | Febbraio 25, 2021
Articoli_25_2_2021 18

Chiusure prorogate al 6 aprile. Vaccini, pressing sui brevetti

scritto da Fabiana Capasso | Febbraio 25, 2021
Articoli_25_2_2021 20

Nel Dl Ristori le correzioni per Transizione digitale 4.0

scritto da Fabiana Capasso | Febbraio 25, 2021
Articoli_25_2_2021 22